

Special Assist

Fiscal
Assist
2020



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIALE COVID – 19

PER PRECISAZIONI VEDERE ANCHE FAQ SUL SITO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI

ATTIVITÀ APERTE E CHIUSE	
<p>Attività del commercio al dettaglio e attività dei servizi di ristorazione – sospese e non sospese Individuate le attività di commercio al dettaglio e dettate disposizione per l'esercizio delle attività di ristorazione.</p>	<p><i>D.P.C.M. 11/3/20 (G.U. 11/3/20, n. 64)</i></p>
<p>Attività sospese</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (allegato 1), sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività; • mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; • attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); • attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate (allegato 2). 	
<p>Attività consentite</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; • edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie; • ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (vedi a seguire ordinanza del Ministero della Salute del 20/3/20); • nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 	
<p>Trasporti - Il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.</p> <p>Pubbliche amministrazioni - Salvo le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.</p> <p>Decorrenza - Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12/3/20 e sono efficaci fino al 25/3/20, poi è intervenuta la proroga al 3/4/20.</p>	

Special Assist

<p>Somministrazione di alimenti e bevande nelle stazioni e nelle aree di servizio Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; Decorrenza - Le disposizioni della presente ordinanza producevano effetto dalla data del 21/3/20 e fino al 25/3/20, poi è intervenuta la proroga al 3/4/20.</p>	<p><i>Ministero della salute, ordinanza 20/3/20 (G.U. 20/3/20, n. 73)</i></p>
<p>Attività produttive e del commercio al dettaglio aperte Elencati (allegato 1) i codici Ateco delle produzioni che devono rimanere aperte (la classificazione di riferimento è quella delle attività economiche Ateco 2007 dell'ISTAT disponibile all'indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/17888). Al fine di poter disporre di uno strumento di modifica più elastico, l'art. 1, co. 1, lettera a), del D.P.C.M. ha previsto la modifica dell'elenco dei codici con decreto MISE, sentito il MEF. Decorrenza - Le disposizioni producono effetto dalla data del 23/3/20 e sono efficaci fino al 3/4/20. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al D.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20/3/20 i cui termini di efficacia, già fissati al 25/3/20, sono entrambi stati prorogati al 3/4/20.</p>	<p><i>D.P.C.M. 22/3/20 (G.U. 22/3/20, n. 76, Edizione straordinaria)</i></p>
<p>D.P.C.M. 22/3/20 - Chiarimenti Il documento fa il punto delle attività sospese e consentite a seguito dell'emanazione del D.P.C.M del 22/3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le attività professionali non sono sospese; • per le Pubbliche Amministrazioni è confermata la validità delle previsioni in materia di lavoro agile, che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. • tra le attività produttive consentite rientrano: <ul style="list-style-type: none"> ✓ i servizi di pubblica utilità nonché i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta, peraltro, confermata la sospensione dell'apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura, e quella dei servizi di istruzione, ove non siano erogati a distanza o con modalità da remoto; ✓ le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori di cui al cennato allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali sopra indicati; ✓ la produzione, il trasporto, la commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari; ✓ ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza; ✓ le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. 	<p><i>Ministero dell'interno, circolare prot. n. 15350/20</i></p>
<p>Attività atte a garantire la filiera- Per le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere, l'operatore economico è tenuto a comunicare al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva la continuità delle filiere delle attività, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Allo stesso modo, i soggetti esercenti le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo sono tenuti a comunicare preventivamente al Prefetto competente per territorio la ricorrenza delle condizioni previste dalla</p>	

Special Assist

<p>norma per la prosecuzione dell'attività, fermo restando che tale comunicazione non è dovuta qualora si tratti di attività finalizzata ad assicurare l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.</p>	
<p>Aggiornato l'elenco delle attività aperte Con decreto ministeriale, così come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. del 25/3/20, è stato aggiornato l'elenco di cui al D.P.C.M. del 22/3/20 (allegato 1). Cosa fa il decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elimina dall'elenco settori e filiere non strategiche o non essenziali; • inserisce in elenco nuove attività non presenti per migliorare l'integrazione delle filiere, • apporta modifiche ad alcune voci dell'elenco precisando quali attività all'interno dei codici devono essere chiuse. 	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, decreto 25/3/20</i></p>
<p>Attività escluse (dunque chiuse)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Fabbricazione di spago, corde, funi e reti (13.94); • Fabbricazione di articoli in gomma (22.2); • Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura (28.3); • Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) (28.93); • Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto (46.69.19). 	
<p>Attività che entrano in elenco (dunque aperte)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 23.13 Fabbricazione di vetro cavo; • 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale; • 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo; • 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici; • 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio. 	
<p>Attività aperte modificate (viene precisato quali codici corrispondono ad attività da sospendere)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02); • 17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24); • 20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60); • Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17); • 42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10); • Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale), con le prescrizioni di cui sotto; • Attività dei call center (82.20), con le prescrizioni di cui sotto; • Altri servizi di sostegno alle imprese (82.99.99), con le prescrizioni di cui sotto. 	
<p>Prescrizioni per alcune attività - Il decreto ha dettato alcune prescrizioni per specifiche attività, precisando che le seguenti attività si applicano nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e, quindi, vanno esercitate solo se relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ attività commerciali e a servizio della persona indicate come aperte dal precedente D.P.C.M. 11 marzo; ✓ attività produttive di cui all'allegato al decreto MISE del 25/3 	

Special Assist

Si tratta di:

- "Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)" (codice ATECO 78.2);
- "Attività dei call center" (codice ATECO 82.20.00), consentite limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami".

Le "Attività e altri servizi di sostegno alle imprese" (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Completamento attività - Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto stesso, completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Decorrenza – Le disposizioni si applicano fino **alla data del 3/4**, unitamente alle previsioni contenute del D.P.C.M. 11/3/20 e a quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20/3/20, anch'essi già prorogati al 3/4.